



Comune di Santa Cristina Gela
Provincia Regionale di Palermo

**REGOLAMENTO
PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27/09/2013

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le erogazioni liberali di beni o servizi per motivi di rappresentazione esterna dell'Ente quando esse non sono consentite espressamente dalla legge o non sono previste da provvedimenti assunti nell'esercizio di compiti che la legge attribuisce al Comune.
2. Sono spese di rappresentanza tutte le spese funzionali all'immagine esterna dell'Ente con riferimento ai propri fini rappresentativi ed istituzionali.

Art. 2 – Legittimazione della spesa di rappresentanza

1. La spesa di rappresentanza è consentita per manifestare la presenza del Comune quale Ente esponenziale della comunità locale o quale soggetto istituzionale della Repubblica Italiana in occasione degli eventi elencati al successivo art. 4.
2. La spesa di rappresentanza deve conformarsi ai criteri di sobrietà e congruità adeguati al contesto alla quale la stessa è diretta.
3. Non possono essere assunte a carico del bilancio comunale le spese per erogazioni liberali a dipendenti, collaboratori, consulenti, commissari o amministratori comunali, non consentiti espressamente da leggi o contratti collettivi.
4. Sono da ritenere legittime le spese di rappresentanza a favore dell'amministratore comunale che, nell'occasione prevista dal presente Regolamento, svolge la funzione di rappresentanza del Comune e dei dipendenti che per motivi di servizio concorrono allo svolgimento dell'evento.
5. Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente i seguenti soggetti:
 - ✓ Sindaco;
 - ✓ Assessori nell'ambito delle rispettive competenze;
 - ✓ Presidente del Consiglio per attività ed iniziative inerenti alla rappresentatività del Consiglio Comunale.
 - ✓ Possono inoltre disporre spese di rappresentanza per conto dell'Ente la Giunta ed il Consiglio Comunale.

Art. 3 – Forma della spesa di rappresentanza

1. Le erogazioni liberali per la rappresentanza possono essere effettuate sotto forma di dono di un bene, gratuita ospitalità o semplice ristoro oppure accesso gratuito a servizi, manifestazioni o pubblici spettacoli.
2. Configurano anche spese di rappresentanza, quelle sostenute per manifestare, sotto qualsiasi forma, la partecipazione dell'Ente a momenti particolarmente significativi della vita di persone legate in modo speciale alla comunità locale od al Comune quale organizzazione.

Art. 4 – Eventi che giustificano la spesa di rappresentanza

1. Sono in particolare considerate spese di rappresentanza quelle sostenute per:
 - a) ospitalità e spese di trasporto offerte in particolari occasioni, rientranti tra i compiti istituzionali dell'Ente, a persone o Autorità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale e sportiva;
 - b) offerta di generi di conforto (caffè, aperitivi, ecc.), omaggi floreali ed altri doni - ricordo a ospiti ricevuti dai soggetti indicati al precedente art. 3, a persone o Autorità, di cui alla predetta lett. a);
 - c) colazioni di lavoro e consumazioni varie, giustificate con motivazioni di interesse pubblico con ospiti che rivestono le qualifiche dei punti precedenti. Si specifica che la partecipazione da parte dei rappresentanti dell'Ente dovrà essere contenuta ed interessare i

- soggetti strettamente indispensabili all'accoglienza degli ospiti;
- d) conferenze stampa indette, sempre per fini istituzionali, dai soggetti di cui al precedente art.3;
 - e) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, affitto locali ed acquisto o noleggio addobbi (fiori, striscioni, etc.), attrezzature e impianti vari, servizi fotografici e di stampa, rinfreschi, ecc., in occasione di cerimonie, di inaugurazioni o manifestazioni promosse o patrocinate dall'Ente oppure organizzate da enti senza scopo di lucro, alle quali però partecipino rappresentanti dell'Amministrazione;
 - f) organizzazione di convegni, tavole rotonde o simili, in quanto sostanzialmente riferibili ai fini istituzionali dell'Ente.
 - g) targhe, coppe ed altri premi di carattere sportivo solo per gare e manifestazioni a carattere comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionali e che si svolgono sul territorio comunale;
 - h) le spese di viaggio, vitto ed alloggio sostenute dal Sindaco, Vicesindaco, dagli Assessori, dal Presidente del Consiglio Comunale o dai Consiglieri appositamente delegati da quest'ultimo per la partecipazione ad iniziative di particolare importanza (cerimonie, incontri, commemorazioni, etc.), escluse le spese per l'effettuazione di trasferte obbligatorie per legge o rientranti nella normale attività istituzionale (partecipazione ad assemblee di enti partecipati, incontri di lavoro presso Regione, Provincia, etc.), che sono invece considerati ordinari oneri di funzionamento degli Organi di Governo.

Art. 5 – Esclusioni

1. Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali dell'Ente e con un contenuto non conforme alle caratteristiche indicate nel precedente art. 4.
In particolare, non rientrano fra le spese di rappresentanza:
 - sussidi, atti di beneficenza;
 - omaggi, mere liberalità o benefici aggiuntivi ad Amministratori e dipendenti dell'Ente;
 - colazioni di lavoro e consumazioni varie effettuati da Amministratori e dipendenti dell'Ente in occasione dello svolgimento della normale attività di istituto (riunioni del Consiglio o della Giunta, commissioni, ecc.);
 - le spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale.

Art. 6 – Procedimento della spesa di rappresentanza

1. Nei casi previsti dal presente Regolamento il Sindaco invita in forma scritta il Dirigente Responsabile dell'Ufficio competente a procedere all'acquisto del bene o servizio necessario per la rappresentanza dell'Ente.
2. Qualora gli oneri di rappresentanza spettano al Consiglio Comunale, la richiesta di spesa è formulata dal Presidente del Consiglio o suo delegato al Dirigente del Settore Segreteria Generale.
3. La richiesta deve contenere le seguenti informazioni:
 - a) evento giustificativo;
 - b) destinatari;
 - c) oggetto e funzione della spesa.
4. Il Dirigente invitato a procedere, se ritiene che la spesa richiesta non è riconducibile ad alcuno dei casi previsti dal presente Regolamento, informa il richiedente del non

- luogo a procedere, salvo reiterazione della richiesta corredata da parere favorevole del Segretario Generale in ordine alla legittimità della spesa.
5. Ove risulti più conveniente e lo scopo della spesa lo consenta, è possibile procedere all'acquisto cumulativo dei beni da elargire nelle diverse circostanze che danno luogo alla rappresentanza del Comune.
 6. Nei casi previsti dal precedente comma la richiesta reccherà una generica indicazione sui motivi della spesa, ferma restando la responsabilità del richiedente in ordine all'utilizzo del bene in conformità al presente Regolamento.
 7. All'acquisto dei beni o servizi oggetto delle spese di rappresentanza si applicano le disposizioni legislative e regolamentari previste per le forniture o gli acquisti di servizi strumentali all'attività comunale.
 8. Se riconducibile al limite di spesa consentito dal Regolamento di contabilità, è possibile procedere alla spesa di rappresentanza con il sistema degli acquisti economati.

Art. 7 – Gestione contabile

1. Le spese di rappresentanza sono effettuate applicando le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la contabilità comunale, in particolare:
 - nella parte motiva dei provvedimenti di impegno di spesa, è necessaria l'esposizione puntuale delle circostanze e delle ragioni che determinano la spesa con riguardo, altresì, alla qualificazione pubblica o di rilevanza sociale del destinatario dell'attività;
 - l'allegazione di documentazione per quanto possibile puntuale della spesa dalla quale possa evincersi la natura delle erogazioni e le circostanze nelle quali sono state determinate;
 - coerentemente ai punti che precedono, la dimostrazione che l'eventuale attività connessa a quella di rappresentanza, qualora si estrinsechi nell'acquisizione di beni o di servizi sia stata svolta conformemente alla normativa contabile che regola la materia. Inoltre, tutti gli oggetti devono essere regolarmente assunti in carico negli appositi inventari sui quali va annotato il discarico con la precisa indicazione del destinatario dell'omaggio e dell'occasione che lo ha determinato.
2. Esse devono essere imputate nell'apposito capitolo del bilancio comunale il cui stanziamento non può essere superiore allo 0.5 % del totale della spesa corrente, salvo l'applicazione di più rigorosi limiti legali.
3. Quelle sostenute nel corso di ciascun esercizio finanziario sono rendicontate, pubblicate e trasmesse agli organi di controllo con le modalità stabilite dalla legge, oltre che secondo l'allegato schema A.

Art. 8 – Divieti

1. I Dirigenti responsabili di procedimenti di spesa non possono dar luogo ad acquisto di beni o servizi per spese di rappresentanza al di fuori dei casi previsti dal presente Regolamento.
2. Il Responsabile del Servizio Finanziario che in occasione dell'approvazione del rendiconto delle spese di economato riscontri l'acquisto da parte dell'economista di beni o servizi a titolo di rappresentanza per cause diverse da quelle previste dal presente Regolamento, invita l'autore della spesa a rifondere della medesima il Comune entro un termine prefissato decorso inutilmente il quale, provvede a trasmettere gli atti alla Procura regionale presso la Corte dei Conti per l'azione di responsabilità amministrativa.
3. Nei casi previsti dal precedente comma, qualora l'autore della spesa presenti fondate controdeduzioni in merito alla legittimità della spesa sostenuta, il Responsabile del Servizio Finanziario, previo parere favorevole del Segretario Generale e del Collegio dei Revisori, archivia la richiesta di rimborso.

4. Chiunque dispone di un acquisto di beni o servizio a titolo di spesa di rappresentanza senza preventiva richiesta del soggetto abilitato all'onere di rappresentanza, può chiedere a quest'ultimo la convalida della medesima se essa rientra nei casi previsti dal presente Regolamento.
5. Qualora il soggetto abilitato non convalida la spesa, chi ha disposto quest'ultima è tenuto a rifondere il Comune dell'onere sostenuto per la spesa illegittima.
6. Ai casi di spesa di rappresentanza illegittima anche se convalidata od a quelli di mancata convalida, si applica la procedura prevista nei precedenti comma 2 e 3.

Art. 9 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.